

Allegato C) al m. 7762 di racc.

STATUTO
CIRCOLO CULTURALE di PIEDIM
Associazione di Promozione Sociale
Titolo I. - Disposizioni generali.

Art. 1.

1.1 E' costituita, in forma di associazione riconosciuta, nel rispetto degli articoli 14 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore" o CTS), l'Associazione di promozione sociale denominata "Circolo culturale di Piedim - Associazione di Promozione Sociale" (in seguito "l'Associazione").

1.2 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2.

2.1 L'Associazione ha sede in Arta Terme, in frazione Piedim.

2.2 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS" o della locuzione "associazione di promozione sociale" nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" o "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 3.

3.1 L'Associazione non si propone alcun scopo di lucro e non adotta alcuna ideologia di partito o confessione religiosa, ma ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 del CTS, come definite al successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati):

- a) elevare il grado culturale della popolazione;
- b) promuovere l'impiego del tempo libero;
- c) accrescere lo spirito di amicizia e solidarietà degli associati;
- d) stimolare lo sviluppo socio-economico del luogo;
- e) svolgere un'opera di servizio e di formazione dei giovani preparandoli ad assumere impegni nella vita sociale;
- f) promuovere qualsiasi forma di intervento che interessi direttamente o indirettamente i problemi della Comunità.

Art. 4.

4.1 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale di cui al precedente articolo 3 l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, ed in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, individuate mediante il richiamo alla corrispondente lettera del predetto primo comma, come di seguito specificate (le specificazioni di cui ad ogni attività di interesse generale sono a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):

- lettera d) - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e, in particolare:

d/1: svolgere attività di servizio e formazione rivolte in particolare ai giovani, preparandoli ad assumere impegni nella vita sociale;

d/2: promuovere attività culturali con l'obiettivo di elevare il grado culturale della popolazione;

- lettera e) - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti e, in particolare:

e/1: promuovere e realizzare attività di volontariato e interventi per la cura, la manutenzione e la valorizzazione dei sentieri, dei percorsi storici e dei borghi della frazione di Picdim e del territorio limitrofo, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico e alla fruibilità del territorio da parte della comunità;

- lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e, in particolare:

f/1: organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative per la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale;

- lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e, in particolare:

i/1: promuovere momenti di incontro, partecipazione e solidarietà all'interno della comunità, accrescendo lo spirito di amicizia e solidarietà dei soci;

i/2: organizzare iniziative ricreative e sociali rivolte a persone di tutte le età, quali la Festa di Carnevale per i bambini, il Pranzo Sociale, la Festa della Gioventù, l'organizzazione del "cine-frazioni", la gita sociale;

i/3: organizzazione della Sagra Paesana e delle feste tradizionali animata dall'essenziale opera di volontariato dei soci e della comunità, allo scopo di promuovere la coesione sociale e di valorizzare le tradizioni culinarie locali, attraverso la preparazione di piatti tipici basati su ricette tramandate da generazioni e l'utilizzo prioritario di prodotti a "chilometro zero" provenienti dal territorio circostante;

i/4: promuovere l'impiego del tempo libero;

- lettera u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo e, in particolare:

u/1: distribuire la stenna natalizia a tutte le famiglie del paese come gesto di augurio e vicinanza alla comunità;

u/2: fornire contributi per il sostegno del territorio, incluso il contributo alla parrocchia per le opere della Chiesa e per la gestione della Chiesa e della Parrocchia;

- lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e, in particolare;

w/1: stimolare lo sviluppo socioeconomico del luogo e promuovere qualsiasi forma di intervento che interessi direttamente o indirettamente i problemi della Comunità.

4.2 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e del decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

4.3 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del CTS e alle linee guida dallo stesso richiamate.

4.4 Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4.5 Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto e, comunque, nel rispetto dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5.

5.1 Per la gestione delle sue attività, l'Associazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, dei propri associati.

5.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

5.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito nell'Associazione.

5.5 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5.6 L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 6.

6.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e nei limiti di cui all'articolo 36 del Codice del Terzo Settore, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati (o delle persone aderenti agli enti associati).

6.2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 7.

7.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

7.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Titolo II. - Degli Associati

e della categoria dei soggetti Partecipanti Simpatizzanti non associati

Art. 8.

8.1 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche, purché prive di scopo di lucro o ETS, ai sensi dell'art.35, comma 3, del D.Lgs. n.117/2017, che ne facciano richiesta, condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività di interesse generale dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Qualora trattasi di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

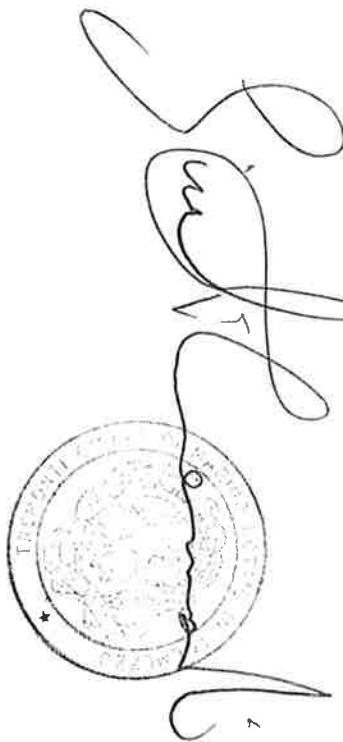
8.2 Fanno parte dell'Associazione, quali associati, i soci onorari ed i soci ordinari.

8.3 Sono soci onorari le persone che, nominate dall'Assemblea dell'Associazione, si sono distinte in modo particolare nelle attività svolte dall'Associazione per conseguire i propri scopi.

8.4 Sono soci ordinari le persone od enti la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo e che hanno versato, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

8.5 La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso. Se trattasi di persone giuridiche ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, l'indicazione della denominazione sociale, dell'indirizzo della sede legale, del codice fiscale e dell'eventuale identificativo di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché tutti i necessari recapiti;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate



Milano delarino

dagli organi associativi;

8.6 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

8.7 L'ammissione può essere accettata o rifiutata entro 60 (sessanta) giorni dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto va motivato e le motivazioni vanno comunicate all'interessato il quale può, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8.8 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

8.9 La qualifica di socio ordinario, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro degli associati, previo versamento della quota associativa.

8.10 L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9.

9.1 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri.

9.2 Gli associati hanno il diritto di:

A) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

B) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi;

C) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

D) frequentare i locali dell'Associazione;

E) recedere in qualsiasi momento;

F) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

G) eleggere tutti gli organi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi, se in possesso dei requisiti di legge;

H) denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

I) prendere visione dei libri e degli altri documenti sociali secondo le regole stabilite nel presente Statuto.

9.3 Tutti gli associati:

A) devono mantenere un rapporto di rispetto nei confronti degli altri soci associati e di tutti gli Organi associativi;

B) devono versare la quota associativa in conformità a quanto disposto al precedente articolo 8.4;

C) devono accettare i principi dello Statuto nonché le sue finalità e tutti i regolamenti se istituiti.

Art. 10.

10.1 La qualità di associato si perde per decesso (scioglimento se trattasi di persona giuridica), scioglimento volontario dell'Associazione, recesso, esclu-

sione e decadenza automatica.

10.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

10.3 In caso di mancato pagamento della quota associativa, l'associato che non versa la quota entro l'anno di riferimento manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo. Oltre tale termine il rapporto associativo si intende quindi risolto senza la necessità di ulteriori comunicazioni.

10.4 L'associato può sempre recedere volontariamente dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

10.5 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11.

11.1 L'Associazione può prevedere la categoria dei "Partecipanti simpatizzanti non associati" (di seguito "Partecipanti Simpatizzanti"), costituita da persone fisiche o enti che, pur non essendo associati, condividono le finalità associative e intendono sostenerne le attività, senza partecipare alla formazione della volontà associativa.

11.2 Partecipanti Simpatizzanti sono coloro che, nei casi stabiliti dal Consiglio Direttivo, vengono ammessi alle attività dell'Associazione. La loro adesione è temporanea, o comunque limitata a particolari attività ed interessi specifici. La temporaneità viene decisa dal Consiglio Direttivo. Tali Soggetti possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

11.3 I Partecipanti Simpatizzanti:

- a) non sono titolari dei diritti amministrativi propri degli associati ordinari ed onorari;
- b) non hanno diritto di voto in Assemblea, né diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- c) non concorrono alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea;
- d) non possono ricoprire cariche associative né assumere ruoli di rappresentanza dell'Associazione.

11.4 Ai Partecipanti Simpatizzanti è riconosciuta la facoltà di partecipare alle attività istituzionali e alle iniziative promosse dall'Associazione, alle condizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché di ricevere informazioni sulle attività associative.

11.5 L'eventuale contributo versato dai Partecipanti Simpatizzanti ha natura di erogazione liberale o di contributo specifico per attività, e non attribuisce diritti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal presente articolo.

11.6 La qualifica di Partecipante Simpatizzante non equivale né sostituisce quella di associato ordinario e non comporta l'instaurazione di un rapporto as-

sociativo ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la distinzione tra associati e meri fruitori di servizi o attività, ai fini civilistici e fiscali.

11.7 L'ammissione, il recesso e l'eventuale esclusione dei Partecipanti Simpatizzanti sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per gli associati ordinari, fermo restando il diverso regime di diritti e doveri di cui al presente articolo.

11.8 In ogni caso, i diritti amministrativi e di partecipazione alla vita associativa in senso deliberativo spettano esclusivamente agli associati nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e non discriminazione di cui alla normativa del Terzo Settore.

11.9 I Partecipanti Simpatizzanti sono titolari dei diritti di cui all'art. 9.2, lettere da B) a D), e sono soggetti agli obblighi di cui al precedente art. 9.3, lettere A) e C.).

Titolo III. - Degli organi associativi

Art. 12.

12.1 sono organi dell'Associazione:

A) l'Assemblea;

B) il Consiglio Direttivo;

C) l'Organo di Controllo;

D) il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo eventualmente nominato è monocratico.

L'Organo di Controllo e il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono nominati dall'Assemblea, qualora si verifichino le condizioni di cui, rispettivamente all'art. 30 e all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Qualora a comporre l'Organo di Controllo venga nominato un revisore legale iscritto nell'apposito registro, esso può anche esercitare la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art.30, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

12.2 Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, e fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

12.3 Sono eleggibili alle cariche associative tutti gli associati che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Art. 13.

13.1 L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzienti od astenuti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

13.2 Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto, se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e se in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Sono ammesse deleghe nel limite di tre per ciascun associato.

13.3 L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede legale dell'Associazione. Può altresì essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

13.4 L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

13.5 È ordinaria l'Assemblea che:

- a) delibera su eventuali proposte presentate dagli associati;
- b) indica le linee programmatiche di attività del Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi associativi, di amministrazione e controllo, su sua libera determinazione o quando obbligatorio per legge;
- e) nomina e revoca, quando previsto, il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) decide sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati nel caso in cui la relativa domanda di ammissione all'Associazione non venga accolta dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera sull'esclusione degli associati;
- i) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari e di eventuali ulteriori Regolamenti interni;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza.

13.6 È straordinaria l'Assemblea convocata per le eventuali modifiche dello Statuto, nonché per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e per lo scioglimento anticipato della medesima Associazione, con la devoluzione del suo patrimonio.

13.7 La convocazione dell'Assemblea avviene ad opera Presidente mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari all'indirizzo risultante nel libro degli associati e mediante affissione all'interno della sede dell'Associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima ed eventualmente di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita e affissa almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

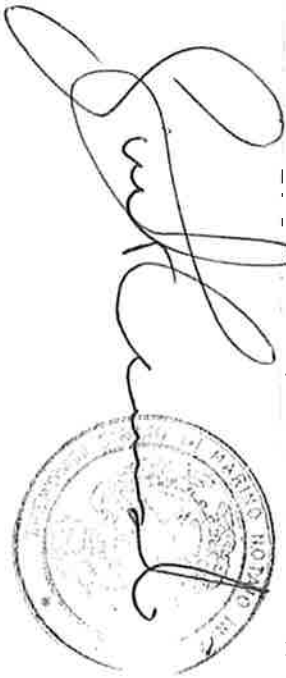
13.8 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

13.9 Il Presidente ha inoltre l'obbligo di convocare l'Assemblea quando la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto ne facciano richiesta, scritta e motivata. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

13.10 L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Udine.

13.11 L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché il componente dell'Organo di Controllo e il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati.

13.12 L'Assemblea è di regola presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina tra gli intervenuti il proprio Presidente.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to include 'TRIBUNALE DI UDINE' and 'NOTAIO'.

Michele Cavarino

13.13 Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, in caso di assenza del Segretario Economo Cassiere e, se necessario due scrutatori.

13.14 Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

13.15 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, conservato presso la sede dell'Associazione ed inserito nell'apposito libro. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati, secondo le modalità previste nel presente Statuto per la consultazione dei libri dell'Associazione.

13.16 In tutte le Assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile. Nei casi previsti dal presente paragrafo, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

13.17 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

13.18 Per modificare lo Statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.19 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14.

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) Consiglieri eletti fra gli associati. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

14.2 Nella sua prima riunione convocata entro 8 (otto) giorni dal Presidente dell'Assemblea appena svoltasi, il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e un Segretario Economo Cassiere.

14.3 In caso di dimissioni, decesso o perdita della qualità di associato per qualunque causa di un Consigliere, subentreranno quelli, tra i non eletti, che hanno riportato il maggior numero di voti in occasione della nomina del Consiglio Direttivo in carica. I Consiglieri così integrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

14.4 I Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.5 Ai Consiglieri si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza mentre per il conflitto d'interessi degli stessi si fa riferimento all'art. 2475-ter del Codice civile.

14.6 Il Consiglio Direttivo presta il suo servizio in base agli indirizzi dettati dall'Assemblea.

14.7 Il Consiglio Direttivo su quanto non rientrante nelle competenze esclusive dell'Assemblea e degli altri Organi:

- elegge e revoca fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Economo Cassiere;
- stila i programmi dell'attività dell'Associazione rispetto alle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- provvede alla tenuta dei libri di sua competenza;
- decide sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- delibera l'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- valuta la richiesta di nuove adesioni e ne decreta l'adesione o la non accettazione;
- provvede alla cura e alla gestione dei beni dell'Associazione o affidati ad essa;
- costituisce gruppi di lavoro per realizzare progetti specifici;
- approva i compensi per la retribuzione del componente dell'Organo di Controllo e del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione può esercitare, aventi carattere secondario e strumentale rispetto a queste ultime.

14.8 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri o da almeno 1/5 (un quinto) degli associati e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio.

14.9 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente la data della riunione, il luogo e l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente stesso almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.

14.10 In caso di assoluta urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, a mezzo di comunicazione telefonica o fatta tramite applicazioni di messaggistica istantanea.

14.11 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti, nonché il componente dell'Organo di Controllo e il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati.

14.12 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente; non è ammessa delega.

14.13 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

14.14 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Art. 15.

15.1 Il Presidente:

- A) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
 - B) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - C) verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione nonché della normativa applicabile;
 - D) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - E) è responsabile delle attività associative e degli atti amministrativi, firma la corrispondenza e mantiene contatti con le autorità locali;
 - F) conferisce a soggetti terzi, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione mediante apposite procure o deleghe;
 - G) è autorizzato ad eseguire accettazioni ed acquisti di donazioni, eredità e legati e stipula tutti gli atti preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo;
 - H) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - I) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - J) in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 15.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.
- 15.3 Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 15.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 16.

16.1 Il Segretario Economo Cassiere:

- A) elabora con il Presidente ed il Vicepresidente lo schema del bilancio di esercizio;
- B) tiene aggiornati il libro dei degli associati e i documenti contabili;
- C) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- D) compila e sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, salvo che il verbalizzante sia un soggetto diverso;
- E) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- F) in generale, assiste il Presidente in tutte le attività di sua competenza e custodisce le disponibilità finanziarie dell'Associazione.

Titolo IV. – Patrimonio e Bilancio.

Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione

Art. 17.

17.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- dal fondo di riserva;

- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

17.2 Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

17.3 Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

17.4 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalla erogazione di servizi e dalla gestione di progetti;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle erogazioni liberali;
- da ogni altra entrata ammessa dalla legge.

17.5 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

17.6 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.7 Ai sensi e per gli effetti del precedente punto 17.6, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie contemplate dal terzo comma dell'art.8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18.

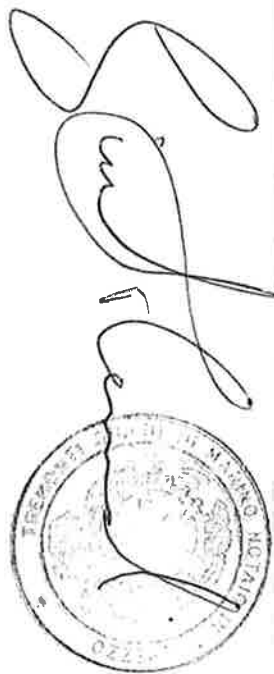
18.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

18.2 Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

18.3 Il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

18.4 Esso deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.13, comma settimo, del Codice del Terzo Settore ed in conformità al disposto di cui all'articolo 20, comma 5, del DM 106/2020 e successive modificazioni.

18.5 Copia del bilancio di esercizio è sempre a disposizione degli associati, dei Consiglieri e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede dell'Associazione.



Michela Cesarino

18.6 Ai sensi dell'Articolo 21 del Codice civile, gli associati che siano anche Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio di esercizio.

18.7 Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

18.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Titolo V. - Disposizioni finali

Art. 19.

19.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

19.2 Qualora sia istituito l'Organo di Controllo dell'Associazione, compete al medesimo la tenuta del relativo libro delle adunanze e deliberazioni.

19.3 L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico.

19.4 Ogni associato ha il diritto di esaminare i libri tenuti nella sede dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa e previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, comunicherà all'associato il giorno e l'orario prestabilito per il controllo.

Art. 20.

20.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

20.2 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

20.3 Particolari norme di funzionamento dell'Associazione potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo approvato dall'assemblea.

20.4 Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 21.

21.1 L'Associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice civile.

21.2 Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra gli associati.

21.3 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 22.

22.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme di cui al Codice del Terzo Settore ed eventuali integrazioni e modifiche e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

Alban Cesarius
Giulio

